

5



## TARIFFA N. 5.

Assicurazione ad effetti multipli  
a premio annuo.



## ISTRUZIONI PRINCIPALI.

### **Assicurazione ad effetti multipli.**

*Il contratto di assicurazione ad effetti multipli è un contratto di assicurazione di un capitale ed una rendita.*

Esso, considerato nel suo valore fondamentale, risponde a fini sociali di alta importanza: assicurare alla propria famiglia un capitale in caso di morte, assicurare a sè stesso una pensione nell'età più avanzata.

Il contratto di assicurazione ad effetti multipli è un contratto che ha gli stessi caratteri essenziali del contratto di assicurazione mista, ma, per la molteplicità delle opzioni che offre, dà anche all'assicurato la possibilità di scegliere alla scadenza del contratto quella combinazione che meglio si adatta alle sue condizioni economiche e fisiche.

Il contratto ad effetti multipli si stipula sempre a premio annuo. L'Istituto assicuratore s'impegna di pagare un determinato capitale immediatamente dopo la morte dell'assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, e di corrispondere, se l'assicurato è in vita al termine del periodo convenuto, una rendita vitalizia pari all'importo del premio annuale pagato.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, pure insistendo nel valore sociale del contratto fondamentale offre, poi, all'assicurato alla scadenza del contratto, le seguenti opzioni:

1° restare assicurato in caso di morte per il capitale stabilito senza obbligo di nessun altro pagamento di premio, e percepire una rendita vitalizia uguale al premio pagato.

2° restare assicurato in caso di morte, come sopra, senza obbligo di nessun altro pagamento di premio, e riscuotere subito un capitale rinunciando alla rendita vitalizia (Vedi tariffa, riscatto A).

3° riscattare alla scadenza completamente il contratto riscuotendo subito un cospicuo capitale (Vedi tariffa, riscatto B).

Come abbiamo accennato, questo tipo di assicurazione non costringe l'assicurato a far previsioni sulla forma più conveniente di contratto in base alle condizioni nelle quali egli verrà a trovarsi alla scadenza; ma dà invece all'assicurato stesso la possibilità di scegliere alla scadenza del contratto, quella, fra le opzioni che gli vengono offerte dall'Istituto Nazionale, che meglio si adatti alle sopravvenute condizioni della sua esistenza.

Così ad esempio, un padre di famiglia che pur avendo sistemato i suoi figliuoli, desidera che essi abbiano subito alla sua morte la disponibilità di un capitale anche per provvedere alle spese e tasse di successione mentre, nello stesso tempo, intende integrare il suo reddito con una rendita vitalizia, mantiene la combinazione fondamentale.

Che se invece egli avesse ancora da provvedere alla sistemazione di un figliuolo da avviare in una professione od in un commercio, egli potrà desiderare di realizzare un certo capitale alla scadenza del contratto (Riscatto A) provvedendo sempre a garantire agli eredi la somma assicurata in caso di morte. Che se infine le condizioni della famiglia richiedessero alla scadenza del contratto l'immediata disponibilità di una somma più cospicua, egli potrà anche provvedere al riscatto dell'intero contratto, trasformando così alla scadenza il contratto

primitivo, che gli garantiva anche una rendita vitalizia, in un vero e proprio contratto misto (Riscatto B).

*Esempio:*

Un tale dell'età di anni 35, vuole assicurare agli eredi in caso di morte in qualunque epoca essa avvenga, un capitale di L. 20,000, ma all'età di 60 anni intende altresì di percepire, pur restando assicurato in caso di morte, una rendita vitalizia, od un corrispondente capitale. Esso stipula allora con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione ad effetti multipli per la durata di anni 25. Il premio annuo anticipato che dovrà pagare al massimo per 25 anni ed in caso di premorienza solo sino alla morte, è di L. 724.

Questo premio si ottiene moltiplicando il capitale da assicurare, L. 20,000, per il premio indicato nella tabella in corrispondenza dell'età 35 e del numero di premi 25, e dividendo il prodotto ottenuto per 1000; avremo cioè:

$$\text{Premio richiesto} = \frac{20.000 \times 36.20}{1000} = 724.$$

Alla scadenza convenuta, cioè all'età di 60 anni, l'assicurato, senza obbligo di ulteriore pagamento di premio, potrà scegliere fra una delle seguenti combinazioni:

1° restare assicurato in caso di morte per L. 20,000 lire e percepire una rendita vitalizia di L. 724, pari al premio annualmente pagato;

2° restare assicurato in caso di morte per L. 20,000 e, rinunciando alla rendita, riscuotere subito un capitale di L. 7170 (Riscatto A).

Il capitale di riscatto della rendita sopra indicato si ottiene moltiplicando il capitale assicurato

di 20,000 lire per il valore di riscatto indicato nella seconda colonna della tabella corrispondente all'età 35 ed al numero dei premi 25, e dividendo il prodotto ottenuto per 1000. Avremo cioè:

$$\text{Riscatto A} = \frac{20.000 \times 358.50}{1000} = 7170.$$

3° riscattare completamente il contratto riscuotendo subito un capitale di L. 19,990 (Riscatto B).

Il capitale di riscatto sopraindicato si ottiene moltiplicando il capitale assicurato di 20,000 lire per il valore di riscatto indicato nella terza colonna della tabella corrispondente all'età 35 ed al numero dei premi 25, e dividendo il prodotto ottenuto per 1000.

Avremo cioè:

$$\text{Riscatto B} = \frac{20.000 \times 999.50}{1000} = 19.990$$

Per l'applicazione della tariffa l'età si calcola di anno in anno al genellaco più vicino, e cioè trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e considerando come compiuto l'anno in corso nel caso di frazioni di anno superiori a sei mesi.

Il premio indicato nelle tabelle è pagabile in rate annuali anticipate.

**L'Istituto accorda anche il pagamento in rate anticipate semestrali, trimestrali e mensili** mediante un aumento del premio annuo.

L'aumento è commisurato al 2 % per il frazionamento semestrale, al 3 % per il frazionamento trimestrale ed al 4 % per il frazionamento mensile.

Per ottenere il premio semestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0,51; per ottenere quello trimestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0,2575; per ottenere infine il premio mensile si moltiplicherà il premio annuo per 0,08666.

**Qualunque sia il frazionamento per il pagamento del premio annuo, l'Istituto all'atto della morte dell'assicurato, paga ai beneficiari l'intera somma assicurata.**

L'Istituto accetta anche assicurazioni su testa di donna per contratti di questo tipo mediante il pagamento del premio supplementare di 2 lire per ogni 1000 di capitale assicurato.

Tale soprapremio è temporaneo e cessa di essere pagato al compimento del 50° anno di età.

#### **Alcuni altri esempi di applicazione della tariffa.**

1°

Quale è il premio annuo che deve pagare fino alla morte ed al massimo per 30 anni una persona di età 32 anni e 3 mesi per assicurare agli eredi, immediatamente dopo la morte, in qualunque epoca essa avvenga, un capitale di lire 22,000 e per avere il diritto, se in vita al 62° anno di età, di percepire una rendita vitalizia pari al premio annualmente pagato?

L'età dell'assicurato è di anni 32 e 3 mesi; trascurando il semestre incominciato, l'età da attribuire all'assicurato stesso è di 32 anni.

Le tabelle indicano come premio per 1000 lire di capitale assicurato corrispondente all'età 32 anni, ed al numero dei premi 30, lire 27.85:

Avremo dunque, applicando le norme stabilite:

$$\text{Premio annuo richiesto} = \frac{22.000 \times 27.85}{1000} = 612.70.$$

Alla scadenza del contratto l'assicurato potrà scegliere una delle seguenti combinazioni:

1° Restare assicurato in caso di morte per 22,000 lire e percepire una rendita vitalizia di lire 612.70.

2° Restare assicurato in caso di morte per 22,000 lire e rinunciando alla rendita vitalizia, riscuotere subito un capitale di lire 5616.60.

3° Riscattare completamente il contratto riscuotendo subito un capitale di lire 20,284.

2°

Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta con pagamento in rate semestrali a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a Lire 612,70 seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

$$\text{Rata semestrale anticipata} = 612.70 \times 0.51 = 312.47.$$

I valori di riscatto restano inalterati e cioè uguagliano quelli dell'esempio precedente.

3°

Se l'assicurazione di cui al primo esempio fosse richiesta



con pagamento in rate trimestrali anticipate a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a Lire 612.70, seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

$$\text{Rata trimestrale anticipata} = 612.70 \times 0.2575 = 157.77.$$

I valori di riscatto restano inalterati e cioè uguagliano quelli dell'esempio precedente.

4°

Se l'assicurazione di cui al primo esempio, fosse richiesta con pagamento in rate mensili anticipate, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a Lire 612.70, seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

$$\text{Rata mensile anticipata} = 612.70 \times 0.08666 = 53.10.$$

I valori di riscatto restano inalterati e cioè uguagliano quelli dell'esempio precedente.

Tariffa N. 5.				
Assicurazione ad effetti multipli				
Premi per 1000 lire di capitale assicurato				
Età all'assurato	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita			Età dell'assurato
	20 anni			
	Premio	Riscatto A.	Riscatto B.	
20	57.20	946.50	I 359.00	20
21	56.70	922.50	I 344.50	21
22	56.20	899.00	I 330.50	22
23	55.75	875.50	I 317.50	23
24	55.30	852.50	I 304.00	24
25	54.90	830.00	I 291.50	25
26	54.55	808.00	I 280.00	26
27	54.20	786.00	I 269.00	27
28	53.90	764.50	I 258.00	28
29	53.65	743.00	I 248.00	29
30	53.45	722.50	I 239.00	30
31	53.30	703.00	I 231.00	31
32	53.15	683.50	I 223.00	32
33	53.10	664.00	I 215.00	33
34	53.10	644.50	I 208.50	34
35	53.10	625.50	I 202.00	35
36	53.15	606.50	I 196.00	36
37	53.20	587.50	I 190.00	37

Segue Tariffa N. 5.

## Assicurazione ad effetti multipli

Premi per 1000 lire di capitale assicurato

Età dell'assicurato	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita			Età dell'assicurato
	25 anni			
	Premio	Riscatto A.	Riscatto B.	
20	32.65	493.10	955.50	20
21	32.75	484.50	956.50	21
22	32.90	476.00	958.50	22
23	33.00	467.00	961.00	23
24	33.15	458.50	963.50	24
25	33.30	450.00	966.50	25
26	33.45	441.00	969.90	26
27	33.65	432.00	971.50	27
28	33.85	423.50	974.00	28
29	34.10	414.50	977.50	29
30	34.40	405.00	981.50	30
31	34.70	396.00	985.50	31
32	35.05	387.00	988.50	32
33	35.40	377.50	991.50	33
34	35.80	368.00	995.50	34
35	36.20	358.50	999.50	35
36	36.65	349.50	1 003.00	36
37	37.15	340.50	1 007.00	37

Segue Tariffa N. 5.

## Assicurazione ad effetti multipli

Premi per 1000 lire di capitale assicurato

Età dell'assicurato	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita			Età dell'assicurato
	30 anni			
	Premio	Riscatto A.	Riscatto B.	
20	24.30	328.50	845.00	20
21	24.50	322.50	850.00	21
22	24.70	317.00	855.50	22
23	24.90	311.50	861.00	23
24	25.15	305.50	867.00	24
25	25.40	299.50	874.00	25
26	25.65	293.00	881.00	26
27	25.95	286.00	888.00	27
28	26.25	279.50	894.00	28
29	26.60	273.50	901.00	29
30	27.00	267.50	908.00	30
31	27.40	261.50	915.00	31
32	27.85	255.30	922.00	32
33	28.30	249.50	928.00	33
34	28.85	243.50	934.50	34
35	29.35	237.50	941.00	35
36	29.95	230.50	946.50	36
37	30.55	224.00	952.00	37

*Segue* Tariffa N. 5.  
**Assicurazione ad effetti multipli**

Premi per 1000 lire di capitale assicurato

Età dell'assicurato	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita			Età dell'assicurato
	20 anni			
	Premio	Riscatto A.	Riscatto B.	
38	53.35	568.50	1 183.50	38
39	53.50	549.50	1 177.50	39
40	53.70	531.50	1 172.50	40
41	53.90	514.00	1 167.50	41
42	54.15	497.00	1 162.50	42
43	54.50	480.50	1 158.50	43
44	54.90	464.50	1 154.50	44
45	55.40	448.00	1 151.50	45
46	55.90	432.00	1 148.50	46
47	56.55	416.50	1 145.00	47
48	57.30	401.50	1 142.50	48
49	58.20	387.00	1 139.50	49
50	59.15	373.50	1 138.00	50
51	60.35	361.00	1 137.00	51
52	61.65	349.50	1 136.00	52
53	63.15	338.50	1 135.00	53
54	64.65	327.50	1 134.50	54
55	66.30	317.00	1 134.00	55

*Segue* Tariffa N. 5.  
**Assicurazione ad effetti multipli**

Premi per 1000 lire di capitale assicurato

Età dell'assicurato	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita			Età dell'assicurato
	25 anni			
	Premio	Riscatto A.	Riscatto B.	
38	37.65	332.00	1 010.50	38
39	38.20	323.00	1 014.00	39
40	38.85	314.00	1 017.50	40
41	39.50	305.00	1 021.00	41
42	40.15	295.50	1 023.50	42
43	40.90	286.00	1 026.00	43
44	41.70	277.00	1 029.50	44
45	42.55	268.50	1 033.00	45
46	43.50	260.50	1 036.00	46
47	44.60	253.00	1 039.00	47
48	45.75	245.50	1 042.00	48
49	47.05	238.00	1 045.00	49
50	48.55	232.00	1 048.00	50

L'Assicurazione ad effetti multipli lascia all'assicurato la facoltà di opzione fra capitale e rendita sino alla scadenza del contratto.

Segue Tariffa N. 5.

### Assicurazione ad effetti multipli

Premi per 1000 lire di capitale assicurato

Età dell'assicurato	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita			Età dell'assicurato
	30 anni			
	Premio	Riscatto A.	Riscatto B.	
38	31.20	217.50	957.50	38
39	31.90	211.00	964.00	39
40	32.65	205.50	970.50	40
41	33.45	200.00	976.50	41
42	34.30	194.50	981.50	42
43	35.20	189.00	986.50	43
44	36.20	184.00	991.50	44
45	37.35	178.50	995.50	45

Il contratto ad effetti multipli è una felice combinazione di una assicurazione in caso di morte con una in caso di vita.

### CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.

Base del Contratto; incontestabilità della polizza; decorrenza.

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Dopo decorso un anno dalla stipulazione del contratto, l'Istituto non può promuovere l'azione legale di nullità per reticenze od erronee dichiarazioni nella proposta e nelle risposte al medico visitatore, salvo i casi di provata malafede.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in specie del Titolo XIV, Libro I, del Codice di commercio.

Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione; riduzione di polizza.

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, salvo

quanto è disposto dagli articoli 6 e 7 per la riduzione di polizza.

L'assicurazione può essere rimessa in vigore se entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluta, il contraente paghi gli arretrati e i relativi interessi alla ragione legale commerciale.

L'Istituto ha il diritto di subordinare la riattivazione del contratto sospeso al risultato di apposita visita medica.

**Art. 6.** — Trascorso inutilmente l'anno, di cui nel precedente articolo, la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti dall'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente articolo 7; restando inalterate la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

**Art. 7.** — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola nel seguente modo:

a) nelle assicurazioni a vita intera con premio vitalizio, detraendo dal capitale assicurato in origine la somma che col premio annuo stipulato si potrebbe assicurare alle condizioni di polizza ed alle tariffe vigenti all'epoca in cui fu conclusa l'assicurazione, in base all'età dell'assicurato calcolata alla data dell'ultimo premio annuo interamente pagato;

b) nelle assicurazioni a premio temporaneo riducendo la somma assicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

#### Riscatti e prestiti; trasferimenti della polizza; attribuzioni del beneficio.

**Art. 8.** — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto per il quale sino state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

**Art. 9.** — L'Istituto su domanda dell'assicurato o del contraente concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premi, nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

**Art. 10.** — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è ne-

cessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto e al prestito.

**Art. 11.** — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

**Art. 12.** — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Suicidio; duello; viaggi; servizio militare; rischio di guerra.

**Art. 13.** — Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, entro i tre anni dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale restituisce ai beneficiari i premi annui pagati, con deduzione di una annualità di premio.

Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio anche volontario o per duello, trascorsi i tre anni dalla emissione della polizza, o dopo un anno dalla sua riattivazione, l'Istituto paga la intera somma assicurata.

**Art. 14.** — L'assicurato può senza obbligo di soprapremio viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte di Europa, nella Colonia Eritrea, nella Libia, nell'Egitto, sino alla seconda cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati tra il 33° e 60° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay, nelle Colonie inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Per viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

**Art. 15.** — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assembramento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purchè l'assicurato appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione

sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

La disposizione del precedente capoverso è applicabile alle sole assicurazioni a vita intera e alle miste.

#### Casi speciali di decadenza o risoluzione.

**Art. 16.** — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restino acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

**Art. 17.** — Se l'assicurato fosse condannato a pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, l'Istituto ha diritto di risolvere il contratto pagando il prezzo di riscatto ai sensi dell'art. 8.

#### Pagamento delle somme assicurate. Duplicati di polizza. Spese. Competenza giudiziaria.

**Art. 18.** — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento previa presentazione della polizza stessa e dei documenti occorrenti a provare il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono essere anche presentati entro un mese il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri Paesi di Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa entro sei mesi.

**Art. 19.** — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

**Art. 20.** — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

**Art. 21.** — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

#### AVVERTENZE.

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente chi stipula con l'Istituto.

Beneficiario la persona a cui dev'esser pagata la somma assicurata.

